



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Statale VINCENZO ARANGIO RUIZ

Viale Africa, 109- 00144ROMA - Distretto XX - C.F. 80218570580 tel. 06 121124080 fax 06 5918357
http: //www.arangioruiz.gov.it/✉RMTD030005@istruzione.it✉ RMTD030005@pec.istruzione.it

Agli studenti ed alle studentesse
Alle famiglie
A Tutto il personale scolastico
Albo on line

Sito

Oggetto: Direttiva n. 2 - divieto di fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/12/1975" Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei pubblici servizi";
- VISTA la Circolare 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 - Attuazione dell'art.51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004-Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003,n.3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 Legge 584/1975);**
- VISTO l'Accordo Stato Regioni del 16.12.04, in materia di tutela della salute dei non fumatori, inattuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- VISTO il D.L. 12/09/2013 n.104 "Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca "che all'art.4"Tutela della salute nelle scuole" testualmente recita: 1. All'articolo 51 della legge 16gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, "omissis".
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni;
- CONSIDERATI i principi generali della normativa prevenzionistica (D.lgs. 81/2008) che impongono al datore di lavoro di attivarsi per tutelare e promuovere la salute del lavoratore di adottare le misure per il contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- VISTO IL Regolamento di istituto;

Dispone



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Statale VINCENZO ARANGIO RUIZ

Viale Africa, 109- 00144ROMA - Distretto XX - C.F. 80218570580 tel. 06 121124080 fax 06 5918357
[http: //www.arangioruiz.gov.it](http://www.arangioruiz.gov.it) ✉ RMTD030005@istruzione.it ✉ RMTD030005@pec.istruzione.it

il divieto di fumo in qualunque locale chiuso della scuola e nelle aree all'aperto di pertinenza della stessa.

Tutti, anche i visitatori, sono obbligati ad ottemperare a tale direttiva.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza da parte di tutto il personale che opera nella scuola, è incaricata la prof.ssa Giuseppa Marrocco come supervisore per l'accertamento e la contestazione di eventuali infrazioni.

In allegato alla presente direttiva la normativa di riferimento.

La presente direttiva è pubblicata sul sito web della scuola nelle sezioni circolari e nell'albo pretorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Guglielmina Uliano

Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Statale VINCENZO ARANGIO RUIZ

Viale Africa, 109- 00144ROMA - Distretto XX - C.F. 80218570580 tel. 06 121124080 fax 06 5918357
<http://www.arangioruiz.gov.it/> ✉ RMTD030005@istruzione.it ✉ RMTD030005@pec.istruzione.it

Allegato alla direttiva N. 2 - Normativa di riferimento Divieto di fumo

La Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128) rappresenta il primo richiamo ufficiale alle scuole relativo all'osservanza della normativa vigente. Il D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute, torna sul tema della tutela della salute, a scuola in particolare, dunque.

L'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013). I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- a. Art. 337 del Codice Penale – Resistenza a un pubblico ufficiale: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
- b. Art. 496 del Codice Penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: “Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Le sanzioni nelle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo che provvederanno a predisporre di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato – Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto scolastico che deve essere appositamente denominato.

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati:

La sanzione amministrativa va da Euro 27,50 a Euro 275,00 (importi modificati dalla Legge Finanziaria 2005). La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Statale VINCENZO ARANGIO RUIZ

Viale Africa, 109- 00144ROMA - Distretto XX - C.F. 80218570580 tel. 06 121124080 fax 06 5918357
<http://www.arangioruiz.gov.it> ✉ RMTD030005@istruzione.it ✉ RMTD030005@pec.istruzione.it

Il pagamento di una somma in misura ridotta

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate A.R.). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

Gli scritti difensivi e le autorità competenti a riceverli

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento della sanzione

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T ed il codice ufficio KN4; presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo – nome istituto.

Cosa devono fare i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni: provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità; individuano l'ammenda da comminare; consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento; o consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione. o Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

La spedizione del verbale

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

L'eventuale dichiarazione del contravventore

Il contravventore ha facoltà di aggiungerne verbale, al termine della sua redazione, a eventuale richiesta, una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Statale VINCENZO ARANGIO RUIZ

Viale Africa, 109- 00144ROMA - Distretto XX - C.F. 80218570580 tel. 06 121124080 fax 06 5918357
[http: //www.arangioruiz.gov.it](http://www.arangioruiz.gov.it) ✉ RMTD030005@istruzione.it ✉ RMTD030005@pec.istruzione.it

Le eventuali violazioni commesse da minori

L'Art. 2 della L. 689/81 prevede che "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Di fatto, a scuola, il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare andrebbe, dunque, contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza. **Nel caso fosse evidente, come capita spesso quando chiedono di recarsi in bagno, che l'addetto alla sorveglianza del "minore" non ha potuto impedire il fatto ovvero la violazione del divieto di fumo, si procederà all'atto di notifica ai titolari della patria potestà del "minore",** come riportato all'art. 5, dopo la firma da parte dello stesso del verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo. La Corte di Cassazione sez. I, 22-01-1999, n. 572: **"In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e/o in educando) i genitori medesimi;** peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario."